



# COMUNE DI URBINO

Provincia di Pesaro e Urbino

## ORDINANZA SINDACALE

<p>N 1 Data 07-01-2021</p>	<p><b>OGGETTO:</b> PIANO URBANO DEL TRAFFICO - PIANO PARTICOLAREGGIATO PER IL CENTRO STORICO - ORDINANZA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO E ZONE LIMITROFE - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E PERMESSI PER IL TRANSITO E LA SOSTA</p>
--------------------------------	---

### IL SINDACO

- Considerato che il Comune di Urbino ha provveduto già da alcuni anni all'installazione ed all'esercizio di quattro impianti per la rilevazione elettronica degli accessi dei veicoli alla Zona a Traffico Limitato in corrispondenza dei varchi di via Matteotti-Porta Nuova ( varco 1), via delle Mura (varco 2), viale Gramsci-Porta S. Lucia (varco 3) e Piazzale Roma - Piano del Monte – via Raffaello (varco 4);
- Attesa l'opportunità di procedere a modifiche ed integrazioni rese necessarie al fine di ottimizzare la fruizione della Z.T.L. da parte dei veicoli a motore circolanti nel centro storico ed in ossequio alle esigenze di contenimento e regolarizzazione nella Zona a Traffico Limitato; anche sotto il profilo della tutela ambientale, del patrimonio storico artistico della città e in relazione al nuovo sistema di videosorveglianza ai varchi di accesso al centro storico;
- Vista l'ordinanza n. 100 del 15/07/1975 con la quale venne istituita, determinata e perimetrata la Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) in diverse aree cittadine e le successive deliberazioni di integrazione n. 243 del 4/10/1980, n. 328 del 07/07/1982, n. 452 del 30/04/1982, n. 935 del 10/04/1989, n. 1249 del 23/03/1991, n. 1250 del 02/04/1991;
- Vista l'ordinanza n. 1339 del 28/05/1992 e successive modifiche ed integrazioni relative alla disciplina della circolazione e della sosta all'interno della zona a traffico limitato;
- Viste le ordinanze n. 2805 del 21/11/2001, e successive modifiche ed integrazioni n. 3001 del 28/11/2002, n. 3164 del 30/07/2003;
- Considerato che è emersa nel corso degli anni la necessità di adottare nuovi provvedimenti tesi a migliorare la viabilità all'interno della Z.T.L. anche alla luce del D.L. 30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada), entrato in vigore il 01/01/1993;
- Tenuto conto che l'art. 7 del C.d.S. prescrive che i Comuni, con ordinanza del sindaco, possono procedere alla regolamentazione della circolazione nei centri abitati anche per far fronte alle esigenze di prevenzione dell'inquinamento e di tutela del patrimonio artistico;
- Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 47 del 13.07.2001 e della Giunta Municipale n. 148 del 12.10.2001 con le quali, ai sensi dell'art. 36 del Codice della Strada, è stato approvato e reso esecutivo il Piano Urbano del Traffico;

- Ritenuto opportuno apportare alcune modifiche alla procedura già prevista per il rilascio delle autorizzazioni per l'accesso e la sosta all'interno della suddetta Zona a Traffico Limitato;

- Dato atto che non è necessario procedere a comunicare l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 legge 7.8.1990 n. 241 in considerazione della generalità delle persone alle quali il provvedimento è rivolto e stante l'urgenza di provvedere;

Ritenuto opportuno provvedere a modifiche, integrazioni e aggiustamenti dell'ordinanza n. 21 del 27.05.2017 in ragione delle intervenute e rappresentate esigenze di cittadini, residenti, attività commerciali, artigianali,

- Vista l'ordinanza n. 3645 del 16/07/2005;
- Vista l'ordinanza n. 3851 del 01/08/2006
- Visto il D. Lgs 285/1992;
- Visto l'art. 50 D. Lgs 267/2000;
- Vista la Delibera di GM n. 39 del 11.03.2008
- Vista la Delibera di GM n. 38 del 29.03.2011
- Vista la Delibera di GM n. 57 del 19.06.2012;
- Vista la Delibera di GM n.72 del 7.8.2012;
- Vista l'Autorizzazione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Prot. 3384 del 20.06.2011;
- Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 3903 del 15.11.2007;
- Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 6 del 05.03.2013;
- Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 19 del 19.06.2013;
- Vista l'Ordinanza n. 83 del 29.06.2012;
- Vista l'Ordinanza n. 21 del 27.05.2017;
- Vista la nota Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Prot. 45 del 04.01.2013;
- Vista l'Ordinanza Sindacale Piano Urbano del Traffico n.35 del 2019

## ORDINA

che la circolazione e la sosta veicolare in tutte le aree comprese all'interno della cinta muraria vengano regolate dalla presente Ordinanza e da quelle precedenti non in contrasto con la medesima come definita negli articoli seguenti:

### **Art. 1 NORME GENERALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INTERNO DELLA Z.T.L.**

1. Nella zona a traffico limitato vige il divieto permanente 00.00 – 24.00 di circolazione, fermata e sosta con rimozione forzata, salvo i veicoli autorizzati, i quali dovranno sostare nelle aree autorizzate e spazi contrassegnati, rispettando i percorsi assegnati.

2. In deroga alle disposizioni contenute nel precedente comma possono essere accordati ad alcune categorie di veicoli e/o di utenti e per particolari esigenze, permessi di circolazione di validità temporanea per il transito e la sosta del veicolo all'interno della Z.T.L. con l'osservanza delle disposizioni di cui ai successivi articoli.

Inoltre, al fine di consentire un accesso anche agli esercizi commerciali presenti all'interno del centro storico, vengono istituite fasce orarie di libero accesso, **esclusi i giorni festivi**, nel seguente modo:

- A) **Dal 1° maggio al 31 ottobre**, dalle ore 8,30 alle ore 10,30 e dalle ore 18,00 alle 20,00. In tali fasce orarie l'accesso è consentito dai varchi 2 (Via Delle Mura), 3 (Porta S. Lucia/Via Bramante) e 4 (Piazzale Roma/Via Raffaello) e la sosta è consentita nei soli stalli di colore bianco e con disco orario 60 minuti.

B) **Dal 1° novembre al 30 aprile**, dalle ore 8,30 alle ore 10,30 l'accesso è consentito dai varchi 2,3,e 4 e la sosta è consentita negli stalli di colore bianco con disco orario 60 minuti; mentre dalle ore 18,00 alle 24,00 l'accesso è consentito da tutti i varchi (compreso il varco 1 – via Matteotti – Porta Nuova) e la sosta è consentita negli stalli di colore bianco senza disco orario.

Per quanto concerne l'individuazione dei singoli stalli gli stessi sono definiti con delibera della Giunta Municipale. Ogni stallo così individuato con apposita segnaletica verticale ha un colore predefinito anche in funzione alle autorizzazioni previste dalla presente ordinanza. La segnaletica orizzontale di questi stalli è di colore giallo. I rimanenti stalli con segnaletica orizzontale di colore bianco sono destinati alla sosta di tutti gli autorizzati.

3. E' altresì facoltà del Comando Polizia Municipale, rilasciare, con assenso del Sindaco o dell'Assessore competente, permessi di durata ed orari connessi a particolari esigenze degli interessati, anche in deroga alle norme di cui alla presente ordinanza.

4. In deroga alle disposizioni contenute nel precedente comma 1 è sempre consentito l'accesso, il transito, la fermata e la sosta di: velocipedi, i veicoli adibiti al servizio di piazza con conducente ed i taxi nonché veicoli al servizio di persone disabili. I veicoli al servizio di persone disabili dovranno esporre in modo ben visibile sulla parte anteriore del veicolo l'apposito contrassegno di cui all'art.188 del C.d.S. e dovranno osservare le disposizioni di cui al successivo punto/comma 5; i veicoli adibiti al servizio di piazza con conducente ed i taxi dovranno sostare negli spazi ad essi riservati. I veicoli elettrici ed ibridi con possibilità di sosta disco orario 60 minuti, previa comunicazione numeri di targa del veicolo da effettuare al numero telefonico (0722-378206) prima di ogni accesso indicato nei pannelli segnaletici stradali collocati ai varchi, hanno libero accesso in modalità esclusivamente elettrica al Centro Storico con orario dalle ore 07.00 alle ore 20.00, con esposizione carta di circolazione comprovante l'attestazione di veicolo elettrico. Se la modalità di circolazione esclusivamente elettrica all'interno del centro storico non è possibile o garantita dal sistema elettronico del veicolo ibrido, le modalità di accesso del veicolo saranno le stesse di un normale veicolo a combustione interna riportate al comma 1. Il Comando di Polizia Locale potrà esercitare verifica di controllo anche tramite visura M.C.T.C.. I proprietari di auto elettriche che hanno necessità di accedere al Centro Storico con sistematicità e frequenza potranno, previa presentazione al Comando di P.M. di apposita autocertificazione, chiedere il rilascio di autorizzazione per l'inserimento del proprio veicolo nel sistema dei varchi elettronici di accesso alla ZTL., autorizzazione di durata biennale.

5. I titolari di contrassegni per la circolazione e sosta di veicoli al servizio di persone disabili residenti nel comune di Urbino, per l'inserimento nel sistema di videosorveglianza con scadenza pari al contrassegno, dovranno preventivamente comunicare presso gli Uffici del Comando di Polizia gli estremi del contrassegno rilasciato dal Comando stesso e i numeri di targa dei veicoli utilizzati, massimo n. 2. I titolari di contrassegni per la circolazione e sosta di veicoli al servizio di persone disabili rilasciate dal Comando di Polizia Locale, potranno ottenere il duplicato in caso di furto o smarrimento, previo presentazione della denuncia presentata presso un organo di Polizia.

I titolari dei contrassegni suddetti non residenti nel Comune di Urbino, qualora abbiano la necessità occasionale di accedere all'interno della Z.T.L., prima di ogni ingresso dovranno comunicare al Comando di Polizia Locale o alla società Urbino Servizi Spa a mezzo telefono al numero appositamente istituito (0722-378206) o via e-mail o PEC la targa del veicolo e gli estremi dell'autorizzazione. Le targhe verranno inserite nel sistema di videosorveglianza con validità del giorno solare della richiesta, tranne nel caso in cui sia indicato un giorno diverso da parte dell'utente, ma avrà comunque

scadenza alle 24 del giorno richiesto, tranne per le comunicazioni pervenute dopo le ore 20 che avranno validità anche per il giorno solare seguente. I titolari di autorizzazione di cui sopra che abbiano transitato nella ZTL, senza preventiva comunicazione, potranno regolarizzarsi entro dieci giorni dall'effettivo passaggio consegnando l'autocertificazione del disabile, del conducente e tutta la documentazione necessaria presso l'ufficio protocollo del Comune o tramite email o PEC.

I titolari di contrassegno di cui sopra, residenti fuori dal comune di Urbino, che abbiano l'esigenza permanente di accesso alla ZTL, dovranno comunicare al Comando la targa del veicolo utilizzato, nel limite di n. 1, e gli estremi dell'autorizzazione. In quel caso verrà inserita nel sistema di videosorveglianza la targa del veicolo utilizzato con scadenza pari al contrassegno. L'eventuale richiesta di inserimento di un secondo veicolo dovrà essere opportunamente motivata.

**6.** Durante il periodo scolastico, il transito è vietato tutti i giorni feriali lungo la Via Bramante a tutti i veicoli dalle ore 07.45 alle ore 08.30 e dalle ore 12.45 alle ore 13.15, ed il sabato anche dalle 11,45 fino alle 12,15 (uscita anticipata) ad eccezione di quelli di:

- a) Veicoli di pronto intervento e Forze di Polizia;
- b) Servizi di trasporto pubblico urbano;
- c) veicoli trasporto valori a servizio per ufficio Postale;
- d) veicoli al servizio di persone invalide recanti in modo ben visibile l'apposito contrassegno rilasciato ai sensi dell'art. 188 del C.d.S, che siano residenti o domiciliati in via Bramante e Piano S. Lucia o anche veicoli con a bordo titolare di contrassegno invalidi frequentante la scuola Pascoli.

**7.** Le autorizzazioni di circolazione e sosta sono rilasciate dal Comando Polizia Locale. La durata delle autorizzazioni è disciplinata dall'articolo l'articolo 35 della presente ordinanza.

I permessi di accesso e sosta temporanee e periodiche della durata da 30 minuti fino a più giorni sono rilasciati dalla società Urbino Servizi Spa con le modalità provvisoriamente determinate come da presente ordinanza presso gli uffici siti all'ingresso dell'ascensore di Borgo Mercatale e/o altri punti che verranno individuati successivamente. I permessi rilasciati da Urbino Servizi, prima di essere definitivamente inseriti nel sistema software di videosorveglianza sono sottoposti a verifica dal Comando di Polizia Locale di Urbino attraverso validazione. I permessi non conformi, in caso di irregolarità o non corrispondenza rispetto ai criteri indicati nella presente ordinanza, sono revocati.

**8.** Il Comune declina ogni responsabilità derivante dall'uso dell'autorizzazione o del permesso.

**9.** Rimangono in capo al Sindaco (segreteria) ed alla Polizia Locale di Urbino il rilascio dei permessi temporanei per motivi istituzionali. Sono tutti quei permessi che non rientrano in alcuna categoria disciplinata nel presente piano urbano del traffico ma che sono valutati caso per caso dal Sindaco e dallo stesso preventivamente autorizzati. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra i permessi rilasciati dalla segreteria del Sindaco o anche direttamente dalla Polizia Locale i seguenti casi:

- Veicoli personali o di servizio di autorità civili o militari per incontri o eventi all'interno della ZTL;
- Veicoli personali o di servizio di emittenti televisive o di altri servizi legati all'Ufficio Turismo del Comune per eventi all'interno della Z.T.L.;
- Veicoli personali o di servizio che devono accedere per assolvere a funzioni pubbliche con esse annesse, tra i quali anche servizi di riparazioni urgenti commissionati dall'Ufficio Tecnico che avvengono all'interno della Z.T.L.;

- Veicoli personali o di servizio di agenti/ufficiali di polizia impegnati in attività di polizia giudiziaria.

Data la natura variegata e non sempre prevedibile delle tipologie di questi permessi, oltre che per problemi di orari degli uffici comunali o per problemi tecnici/organizzativi o di rete, non sempre è possibile avere completa contezza dei veicoli che necessitano dell'accesso in ZTL; pertanto gli stessi potranno essere inseriti nel sistema elettronico per la validazione entro un massimo di dieci giorni dall'effettivo passaggio in ZTL. Possono essere altresì validati entro lo stesso termine anche gli accessi legati ad attività di polizia giudiziaria che per motivi di segretezza o immediatezza dell'azione penale non consentono una preventiva autorizzazione. Gli eventuali accessi dovranno essere certificati dal Comandante dell'operatore/i di Polizia che ha effettuato l'accesso/gli accessi in ZTL.

Tali permessi a carattere istituzionale sono rilasciati a titolo gratuito.

**10.** I contrassegni delle singole autorizzazioni o permessi devono essere esposti nella parte anteriore del veicolo (parabrezza) e devono essere completamente visibili dall'esterno e se richiesti dovranno essere esibiti agli agenti di Polizia.

**11.** Il mancato rispetto delle fasce orarie di accesso e/o di sosta, la circolazione in aree diverse dal percorso prescritto, l'accesso in un varco diverso da quello autorizzato, daranno luogo a sanzioni in base al C.d.S., secondo i casi in esso previsti.

**12.** In ogni autorizzazione, di norma, potrà essere indicata 1 (una) sola targa, salvo quanto diversamente disposto in ogni singolo articolo; nell'autorizzazione medesima vengono riportati i varchi di ingresso, il percorso e i varchi di uscita, i luoghi ove è consentita la sosta e le limitazioni orarie (queste ultime diversificate in ragione delle diverse tipologie di utenza), cui i titolari dovranno scrupolosamente attenersi.

**13.** E' vietato l'uso di ogni forma di riproduzione, l'inosservanza di questa disposizione comporta il ritiro dell'autorizzazione e del contrassegno originali a cura della Polizia Municipale. Qualora non fosse possibile ritirare l'originale sarà disposta la sospensione della validità che verrà comunicata al titolare a mezzo raccomandata RR o PEC nel caso di titolare di attività/azienda. La sospensione avrà la durata di giorni 30. In caso di recidiva si applicherà la sospensione dell'autorizzazione di mesi tre con obbligo di ripresentare la domanda.

**14.** In caso di smarrimento, furto o distruzione del contrassegno, gli interessati potranno ottenere il duplicato, previo presentazione della denuncia presentata presso un organo di Polizia. Sul nuovo contrassegno dovrà essere riportata in maniera evidente la dicitura "DUPLICATO".

**15.** I contrassegni delle autorizzazioni sono differenziati da una sigla e dal colore, a seconda della categoria dell'utenza.

**16.** Le autorizzazioni ed i permessi, oltre a quanto stabilito al successivo punto 4 dell'Articolo 3, possono essere revocate d'ufficio ogni qualvolta l'Amministrazione Comunale o il Comando di Polizia Locale lo ritenga necessario, con provvedimento motivato. Qualora gli addetti alla vigilanza, anche durante i servizi di controllo di viabilità, accertino la perdita dei requisiti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione, provvederanno al suo immediato ritiro.

In ogni caso, i titolari di qualsiasi tipologia di autorizzazione, nel momento in cui vengono a mancare le condizioni che hanno dato luogo al rilascio, sono tenuti a restituire all'ufficio cedente il relativo contrassegno, entro il termine di cui al successivo comma 4 dell'Articolo 3.

**17.** L'autorizzazione è strettamente personale, abilita il titolare o altro soggetto espressamente indicato e non può essere ceduto a terzi.

18. Le autorizzazioni previste dalla presente ordinanza, verranno sospese automaticamente in concomitanza con il verificarsi di precipitazioni nevose di particolare entità, per tutto il tempo necessario allo sgombero delle strade.

19. Si può concedere l'autorizzazione a persone residenti nella ZTL che usino un veicolo di proprietà di persona che abbia con gli stessi un rapporto di parentela di primo grado in linea retta (figlio) o coniuge.

20. In occasione di particolari manifestazioni, eventi religiosi o civili o altre circostanze, previa comunicazione al Sindaco e sua autorizzazione, il Comando di Polizia Locale potrà interrompere temporaneamente il funzionamento del sistema di videosorveglianza in uno o più varchi di accesso con sosta gratuita anche fuori degli spazi purché nella zona limitrofa la manifestazione e per la durata della stessa.

In occasione delle manifestazioni di cui al capoverso precedente sarà possibile rilasciare permessi di ingresso e sosta relativi all'allestimento ed allo smontaggio delle attrezzature. Tale eventualità potrà essere prevista in caso di manifestazioni di notevole interesse pubblico. La comunicazione di questi veicoli dovrà pervenire prima dell'evento stesso. In caso di problemi organizzativi o dei servizi di rete le targhe dei veicoli potranno essere inserite massimo entro il decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

In particolare i varchi interessati saranno aperti per manifestazioni funebri.

La richiesta di autorizzazione per i matrimoni dovrà essere presentata dagli sposi; per battesimi, comunioni e cresime direttamente dalle famiglie interessate o attraverso elenco presentato dai parroci dei luoghi di culto interessati, richiesta contenente numero di targa, data e orario dell'evento, da far pervenire al Comando di Polizia Locale, con anticipo di almeno una settimana. In caso di matrimoni ove si documenta la partecipazione di molti invitati, previo parere del Sindaco, potranno essere aperti i varchi interessati per l'orario limitato allo svolgimento dell'evento.

Tali permessi sono gratuiti.

21. Le persone, non in possesso di autorizzazione o permesso per l'ingresso nel Centro Storico, incaricate dai rispettivi Enti, Organi, Uffici del controllo dell'attivazione anomala di allarmi negli edifici ubicati all'interno della ZTL, dovranno comunicare, entro la giornata successiva all'ingresso in ZTL per il controllo dell'allarme, a mezzo e-mail o PEC istituzionale o tramite consegna a mano presso Protocollo Comunale o presso gli Uffici di Urbino Servizi, autocertificazione controfirmata anche dal Responsabile del servizio da cui dipende, contenente l'ora di accesso, il luogo e l'immobile in cui si sono recati nonché la targa del veicolo con il quale sono transitati per provvedere all'inserimento temporaneo della targa.

22. I titolari delle autorizzazioni e dei permessi sono tenuti alla conoscenza e all'osservanza delle norme contenute nella presente ordinanza.

23. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 10), 13), 17), 18), 19) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.

## **Art. 2 DIVIETI DI SOSTA E PARTICOLARI LIMITAZIONI ALL'INTERNO DELLA Z.T.L.**

Per esigenze di tutela del patrimonio artistico, di sicurezza del transito pedonale, di salvaguardia degli obiettivi cosiddetti sensibili, di contenimento di inquinamento acustico e atmosferico la sosta e la fermata è consentita solo negli appositi spazi o stalli appositamente segnalati.

In tutte le altre aree è vietata la sosta e la fermata con rimozione forzata di qualsiasi veicolo, compresi quelli muniti di contrassegno invalidi (Art 188 del C.d.S.).

La sosta è consentita negli spazi o stalli con le modalità indicate dalla relativa segnaletica stradale.

### **Art. 3 AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI CIRCOLAZIONE E SOSTA ANNUALI, PERIODICI E SENZA SCADENZA NELLA Z.T.L.**

1. Su apposita domanda dei singoli richiedenti potranno essere rilasciate autorizzazioni e permessi di circolazione e sosta secondo le disposizioni dall'art. 4 all'art. 29. Gli interessati dovranno compilare l'apposito modulo predisposto, specificando i motivi della richiesta e i documenti giustificativi. Tutte le autorizzazioni sono rilasciate esclusivamente dal Comando di Polizia Locale di Urbino.

2. Tutte le autorizzazioni periodiche (annuali, biennali e pluriennali), rinnovabili hanno scadenza 31 dicembre a prescindere dalla data del rilascio e avranno comunque validità fino al termine di rinnovo del 31 marzo dell'anno successivo, salvo proroghe stabilite con ordinanza sindacale per esigenze operative del Comando di Polizia Municipale o altre motivazioni. Scaduto tale ultimo termine senza che sia stato richiesto e ottenuto il rinnovo o in caso di diniego o di perdita dei requisiti, il Comando di Polizia Locale provvederà ad eliminare la targa del veicolo dal sistema di videosorveglianza ai varchi elettronici di accesso alla ZTL, applicando le sanzioni previste dal Codice della Strada in quanto la vettura transitata verrà considerata senza alcuna autorizzazione all'ingresso nel Centro Storico.

Per i permessi temporanei di cui all'art. 25, 26, 27,28, 29 e per tutti i permessi rilasciati per minuti, ore o giorni da Urbino Servizi la validità è esattamente quella riportata nel permesso.

3. La validità è fissata in tempi diversi per le seguenti categorie:

A) Residenti nella Z.T.L., senza scadenza, purché persistono i requisiti di cui all'art. 4.

B) Magistrati e Forze di Polizia operanti stabilmente presso il Tribunale e la Procura di Urbino, scadenza 5 (cinque) anni;

C) Soggetti incaricati di pubblica funzione elettiva con durata predeterminata, fino alla scadenza del mandato;

D) Enti e servizi pubblici - I mezzi di proprietà di: Comuni, Unioni, Province, Regioni, Stato, Arcidiocesi, Poste, Enel, Telecom, Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, di Pronto Soccorso, Protezione Civile, Ufficio Tecnico, Polizia Locale o destinati all'espletamento di pubblici servizi, nettezza urbana, trasporti urbani, veicoli per il trasporto valori a servizio per Istituti di credito e Ufficio Postale, senza scadenza.

E) Esercizi commerciali in genere, esercizi pubblici e artigianali, aventi sede o punto vendita all'interno della ZTL di cui ai successivi articoli 7, 8 ,9, 10 della presente ordinanza, autorizzazione senza scadenza, salvo revoca o cessazione attività, o perdita dei requisiti così come indicato al successivo punto 4

4. Per tutte le autorizzazioni rilasciate senza scadenza si intende che avranno validità fino alla cessazione o perdita dei requisiti richiesti per l'ottenimento dell'autorizzazione. Nel caso in cui tali requisiti non siano più sussistenti, il titolare dell'autorizzazione dovrà obbligatoriamente riconsegnare al Comando di Polizia Locale il relativo contrassegno (o, nel caso di motocicli e ciclomotori di cui al successivo Art. 24, comunicare tramite lettera scritta o email) entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla perdita del requisito medesimo (esempio l'ottenimento di residenza in un altro Comune o la chiusura dell'attività nel centro storico).

### **Art. 4 RESIDENTI**

1. Questo tipo di autorizzazione viene rilasciata al richiedente che risulta anagraficamente residente all'interno della Z.T.L. presentando regolare domanda ed allegando alla stessa copia fotostatica della carta di circolazione del veicolo, o dei

veicoli, e autocertificazione da compilare presso il Comando Polizia Municipale o i locali di Urbino Servizi. L'autorizzazione è finalizzata esclusivamente al raggiungimento del luogo di residenza. In caso di richiesta di nuova residenza nel centro storico, il Comando o Urbino Servizi rilascia un permesso temporaneo gratuito per 30 giorni rinnovabile fino alla definizione della pratica di residenza da parte dell'Ufficio Anagrafe.

2. L'autorizzazione è rilasciata al/ai veicolo/i che risulta/risultano di proprietà di un componente del nucleo familiare residente all'interno della Z.T.L., ma che obbligatoriamente deve essere in possesso di patente di guida in corso di validità (patente abilitante la conduzione di autoveicoli e/o veicoli a più di due ruote).

3. L'autorizzazione di cui al punto precedente, deve essere utilizzato esclusivamente da un componente del nucleo familiare risultante dalla scheda anagrafica residente all'interno della Z.T.L.

4. Per ogni nucleo familiare potranno essere rilasciate fino ad un massimo di n. 4 autorizzazioni, a seconda della composizione del nucleo e dei corrispondenti possessori di patente di guida, nel rispetto dei seguenti criteri:

nucleo di n. 1 ( una ) persona con patente di guida n. 1 (una ) autorizzazione.

nucleo di n. 2 (due) persone con patente di guida n. 2 (due ) autorizzazioni.

nucleo di n. 3 (tre) persone con patente di guida n. 3 (tre) autorizzazioni.

nucleo di n. 4 ( quattro ) o più persone con patente di guida n. 4 (quattro ) autorizzazioni.

Per ogni nucleo familiare a prescindere dal numero delle autorizzazioni rilasciate, il loro utilizzo potrà avvenire per massimo n. 2 autorizzazioni transito e sosta dalle ore 00.00 alle ore 24.00 senza limitazione di orario

5. Per le altre autorizzazioni, con validità sia nei giorni feriali che in quelli festivi, il transito è consentito dalle ore 00.00 alle ore 24.00, sosta con disco orario 60 minuti dalle ore 08.00 alle ore 19.00, e senza limitazioni di orario dalle ore 19.00 alle ore 08.00 del giorno successivo.

6. Quando il nucleo familiare è costituito da una sola persona, sarà consentito rilasciare alla stessa una sola autorizzazione con massimo 2 (due) targhe.

7. Oltre alle aree individuate all'interno della ZTL vengono istituite aree di sosta riservate esclusivamente ai residenti della ZTL nelle seguenti vie:

Zona Zeta 2 Viale B. Buozzi inizio lato sinistro strada direzione Cippo, come indicato da segnaletica posta *in loco*;

Zona Zeta 3 Borgo Mercatale lato sinistro strada, come indicato da segnaletica posta *in loco*;

Zona Zeta 4 Via dei Morti lato destro a partire dal numero civico 22, come indicato da segnaletica posta *in loco*;

Zona Zeta 5 Via Don Minzoni lato destro, a partire dal relativo segnale verticale;

Nelle suddette zone esterne alla Z.T.L. individuate per i residenti, la sosta è consentita senza limitazione di orario.

8. La sosta è consentita in tutti gli stalli presenti sul percorso compreso tra i varchi di entrata e di uscita autorizzati.

9. L'autorizzazione è valida anche nei giorni festivi.

10. L' autorizzazione ha carattere permanente ed è rilasciata su cartoncino di colore giallo. Ulteriori autorizzazioni non di carattere permanente saranno rilasciate su cartoncino di colore bianco.

11. Nella Zona Zeta 4 è consentita la sosta anche ai residenti della via ai quali verrà rilasciato, su richiesta, apposito permesso ( massimo uno per ciascun nucleo familiare).

12. I residenti potranno chiedere di accedere al centro storico da massimo 2 varchi con corrispondente varco/varchi di uscita a seconda del luogo di residenza.

## **Art. 5 RICOVERO GARAGE**

1. Tale autorizzazione viene rilasciata al richiedente che ha la possibilità di collocare il veicolo all'interno di garage, rimessa od area privata adibita alla sosta, presentando la seguente documentazione:

- autocertificazione che attesti in capo al richiedente la titolarità ad utilizzare il garage (esistenza di un atto di compravendita, di locazione, comodato ecc. regolarmente registrato).
  - autocertificazione che attesti l' idoneità del locale ad essere utilizzato per il ricovero dell'autovettura in rapporto al veicolo per il quale si richiede l'autorizzazione (dimensioni in lunghezza e larghezza);
  - in caso di ricovero di autovettura c/o garage o cortili di pertinenza di enti e/o strutture pubbliche diverse, si dovrà allegare dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente/Istituto ecc., che attesti che la persona intestataria del permesso svolga effettivo servizio nella struttura c/o la quale verrà parcheggiato il veicolo. Il transito sarà consentito nella fascia oraria dalle ore 00.00 alle ore 24.00;
  - Se il locale è idoneo ad ospitare 1 (uno) solo veicolo, sarà rilasciato 1 (uno) solo permesso con ivi inserite massimo n. 1 targa;
2. Il rilascio di tale autorizzazione non permette nessun tipo di sosta o di fermata del veicolo su suolo pubblico all'interno della Z.T.L.
3. Autorizzazione valida anche nei giorni festivi.
4. L'autorizzazione è rilasciata su cartoncino di colore grigio.
5. I residenti nel Centro Storico che sono proprietari di un autorimessa ubicata nella ZTL, rientrando nella tipologia indicata al presente articolo, hanno titolo a richiedere l'autorizzazione valida per il solo transito per il ricovero dei veicoli nella medesima autorimessa, senza scadenza e con orario di ingresso nella ZTL 00.00-24.00.
6. Si potrà richiedere di accedere al centro storico da massimo 2 varchi con corrispondente varco/varchi di uscita a seconda del luogo del garage.

## **Art. 6 OPERATORI ECONOMICI, NORME GENERALI**

1. Tale autorizzazione (massimo 1) viene rilasciata ad aziende, esercizi commerciali in genere, esercizi pubblici, artigiani con punto vendita o sede nel territorio del Comune di Urbino (tipologie di cui ai successivi Artt. 7, 8, 9 e 10), che in funzione dell'attività svolta, hanno necessità di movimentare merce all'interno della Z.T.L. previa autocertificazione attestante esercizio dell'attività e ricevuta del pagamento di cui al successivo comma 4. Il/i veicolo/i dovrà/dovranno essere condotto/i esclusivamente dal titolare, legale rappresentante, socio, dipendente o collaboratore familiare in regola con le normative fiscali e previdenziali vigenti, pena l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 1 c. 23. Nel medesimo permesso potranno essere riportate massimo 2 targhe, sempre che si dimostri che l'accesso in Z.T.L. di 2 autovetture, seppure non contemporaneo, sia finalizzato e strettamente connesso con lo svolgimento dell'attività stessa (es. attività commerciale gestita in forma societaria).
2. Esercizi commerciali in genere, esercizi pubblici e artigianali, aventi sede o punto vendita all'interno della ZTL, di cui ai successivi articoli 7, 8, 9, 10, hanno titolo a richiedere autorizzazione senza scadenza salvo revoca o cessazione attività, o perdita dei requisiti così come indicato al punto 4 dell'Art. 3.
3. Esercizi commerciali in genere, esercizi pubblici e artigianali, aventi sede o punto vendita all'esterno della ZTL, autorizzazione valida per anni due salvo revoca o cessazione attività.
4. Gli operatori economici, aventi sede nella ZTL, che hanno necessità di effettuare consegne a domicilio in tutto il centro storico su specifica richiesta, e previo pagamento

della somma di € 56 annuali, potranno ottenere il rilascio di un'autorizzazione specifica per accedere alla ZTL da tutti i varchi e sostare negli appositi spazi con disco orario 30 minuti. Durata dell'autorizzazione: senza scadenza. Il mancato pagamento della somma entro i termini previsti comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 23 comma 1. Il perdurare dell'inadempienza comporterà la cancellazione del veicolo dal sistema dei varchi elettronici di accesso nella Z.T.L..

Gli operatori economici che hanno sede al di fuori della Z.T.L. ma all'interno del territorio comunale di Urbino e che hanno necessità di effettuare consegne a domicilio potranno, previo pagamento della somma di € 56 annuali, richiedere il rilascio di un'autorizzazione specifica per accedere nella ZTL da tutti i varchi e sostare negli appositi spazi con disco orario 30 minuti; la durata di tale autorizzazione è pari a 2 (due) anni.

Le fasce orarie di ingresso saranno quelle espressamente indicate nei successivi articoli. L'autorizzazione è di colore verde, salvo diversamente disciplinato negli articoli seguenti.

#### **Art. 7 ESERCIZI COMMERCIALI IN GENERE**

1. Tale autorizzazione viene rilasciata a titolari di esercizi commerciali in genere e artigiani con punto vendita, che effettuano il rifornimento con mezzi propri, dalle ore 05.00 alle ore 20.30, sosta consentita negli spazi per 30 minuti con esposizione del disco orario.

2. Il rilascio è subordinato alla presentazione di regolare domanda, da compilarsi su appositi moduli rilasciati dal Comando di Polizia Municipale, allegando alla stessa copia fotostatica della carta di circolazione del veicolo per cui si intende richiedere l'autorizzazione.

3. Le agenzie immobiliari con sede in Centro Storico potranno accedere alla propria attività, dal varco interessato, dalle ore 08.00 alle ore 20 con esposizione del disco orario 60 minuti.

4. Ai fornitori di bombole a gas, per la specificità della consegna a chiamata, è consentita la sosta con orario 6.00-20.00 nelle vicinanze dell'esercizio commerciale nel rispetto della segnaletica esistente e senza limitazione di orario.

5. L'autorizzazione non è valida nei giorni festivi, salvo quelli relativi alle attività artigianali di somministrazione e vendita di alimenti e bevande. Coloro che sono titolari di attività commerciali nel centro storico potranno richiedere il rilascio di autorizzazione valida anche nei giorni festivi qualora ne facciano richiesta.

6. L'autorizzazione è rilasciata su cartoncino di colore verde

#### **Art. 8 ESERCIZI COMMERCIALI DEL SETTORE ALIMENTARE**

1. Tale autorizzazione viene rilasciata, su richiesta degli interessati, per raggiungere la sede dell'attività commerciale. Il rilascio dell'autorizzazione al transito è valido dalle ore 05.00 alle 20.30 negli spazi per 30 minuti, con esposizione del disco orario e ingresso dai varchi interessati (massimo 2).

2. Il rilascio è subordinato alla presentazione di regolare domanda, da compilarsi su appositi moduli rilasciati dal Comando Polizia Municipale, allegando alla stessa copia fotostatica della carta di circolazione del veicolo cui si intende richiedere l'autorizzazione, e copia fotostatica della licenza comunale all'esercizio.

3. L'autorizzazione è valida anche nei giorni festivi.

4. L'autorizzazione è rilasciata su cartoncino di colore verde

#### **Art. 9 ESERCIZI PUBBLICI IN GENERE BAR**

1. Tale autorizzazione viene rilasciato a titolari di esercizi pubblici. L'accesso è consentito, dal varco o dai varchi (massimo 2), nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 05.00 alle ore 20.00 negli spazi con esposizione disco orario 30 minuti. Dalle ore 20.00 alle ore 03,00 senza limitazione di orario.
2. Il rilascio è subordinato alla presentazione di regolare domanda, da compilarsi su appositi moduli predisposti dal Comando Polizia Municipale, allegando alla stessa copia fotostatica della carta di circolazione del veicolo cui si intende richiedere il permesso, e copia fotostatica della Licenza Comunale all'esercizio.
3. L'autorizzazione è valida anche nei giorni festivi.
4. L'autorizzazione è rilasciata su cartoncino di colore rosa

#### **Art. 10 ESERCIZI PUBBLICI RISTORANTI E PIZZERIE**

1. Tale autorizzazione viene rilasciata, su richiesta degli interessati, ai titolari degli esercizi sopra indicati e ai titolari dei medesimi che hanno necessità di raggiungere la sede dell'attività con ingresso dal varco o dai varchi (massimo 2), per le seguenti fasce orarie: dalle ore 5.00 alle ore 20.00 negli spazi con disco orario 30 minuti e dalle ore 20.00 fino alle ore 03.00 senza limitazione di orario.
2. Il rilascio è subordinato alla presentazione di regolare domanda, da compilarsi su appositi moduli predisposti dal Comando Polizia Municipale, allegando alla stessa copia fotostatica della carta di circolazione del veicolo cui si intende richiedere il permesso, e per gli esercizi che effettuano consegne a domicilio, anche il certificato di idoneità del veicolo al trasporto alimenti rilasciato dal Sindaco del Comune di Urbino.
3. L'autorizzazione è valida anche nei giorni festivi.
4. L'autorizzazione è rilasciata su cartoncino di colore rosa

#### **Art. 11 FORNITORI ATTIVITA' COMMERCIALI, ESERCIZI PUBBLICI, CARICO-SCARICO, CORRIERI ESPRESSO, DISTRIBUTORI DI PRODOTTI FRESCHI DA FORNO, MEDICINALI, PRODOTTI ITTICI, CONSEGNA STAMPA E RIVISTE, LEGNA DA RISCALDAMENTO E ATTIVITA' SIMILARI.**

1. Tale autorizzazione viene rilasciata a coloro che effettuano il rifornimento delle merci, di norma solo gli autocarri di portata massima complessiva non superiori a 75 quintali.  
Tale autorizzazione permette la sosta fuori dagli spazi adibiti al carico e scarico dalle ore 5.00 alle ore 9.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30.  
Mentre dalle ore 9.00 alle ore 14.30 e dalle ore 16.30 alle ore 20.00 è consentita esclusivamente negli spazi adibiti a carico e scarico con disco orario di 30 minuti.
2. Il rilascio è subordinato alla presentazione di regolare domanda, da compilarsi su appositi moduli rilasciati dal Comando Polizia Municipale, allegando alla stessa copia fotostatica della carta di circolazione del veicolo cui si intende richiedere l'autorizzazione, della licenza comunale all'esercizio o attestazione della ditta fornitrice della merce, e copia del documento di avvenuto versamento. Per i prodotti alimentari è richiesto il certificato di cui all'art. 10 c. 3 ultimo periodo. Ai fornitori di legna da riscaldamento è richiesta l'attestazione della partita I.V.A.
3. Il costo dell'autorizzazione è pari a € 56 annui.
4. Non valido nei giorni festivi ad eccezione dei mezzi che consegnano stampa e riviste e prodotti freschi da forno.
5. L'autorizzazione è rilasciata su cartoncino di colore bianco
6. In alternativa al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, è contemplata la possibilità, da disciplinare con successiva delibera comunale, di consegnare tramite Urbino Servizi

blocchetti contenenti permessi temporanei da utilizzare ad ogni ingresso nelle modalità indicate nel permesso temporaneo stesso.

#### **Art. 12 AZIENDE ARTIGIANE DI PRODUZIONE O DI SERVIZI, IMPRESE EDILI**

1. Tali autorizzazioni o permessi sono rilasciati a coloro che effettuano assistenza tecnica e manutenzione impiantistica e riparazioni varie che necessitano del trasporto di attrezzature e materiale ingombrante e pesante. Il veicolo, di proprietà della ditta o nella sua disponibilità in forza di contratto di leasing o locazione finanziaria, dovrà avere come massa complessiva massimo q.li 35.

2. Per le aziende che hanno sede legale nel territorio comunale di Urbino, ad eccezione delle disposizioni di cui al successivo punto 3, è previsto, per il rilascio della prima autorizzazione, fino alla quarta autorizzazione compresa, un pagamento di € 56 ciascuna; dalla 5° aut. in avanti è stabilito un corrispettivo di € 31 ciascuna.

3. Autorizzazioni analoghe potranno essere rilasciate alle ditte con sede al di fuori del Comune di Urbino alle quali potranno essere rilasciate massimo 3 autorizzazioni e un corrispettivo pari a € 56 annui per ciascuna;

4. La fascia oraria per tali categorie va dal lunedì al sabato dalle ore 07.00 alle ore 20.00. La sosta è consentita per un massimo di due ore negli spazi con esposizione del disco orario, per interventi che richiedano un tempo maggiore alle 2 ore debbono ottenere il permesso dal Comando P.M..

5. Alle ditte che effettuano pronto intervento d'urgenza (es. assistenza caldaie, ascensori, allarmi ecc.) si può rilasciare massimo 1 (una) autorizzazione con orario 00.00 – 24.00 ed esposizione disco orario 120 minuti, valide anche nei giorni festivi.

6. Il rilascio delle autorizzazioni alla sosta è subordinato alla presentazione di regolare domanda da compilarsi su appositi moduli predisposti dal Comando Polizia Municipale, allegando alla stessa copia fotostatica della carta di circolazione del veicolo cui si intende richiedere il permesso, copia fotostatica di iscrizione alla CC.II.AA. e copia del documento di avvenuto versamento. Il/i veicolo/i dovrà/dovranno essere necessariamente intestato/i alla ditta e dovrà/dovranno essere condotto/i esclusivamente dal titolare, legale rappresentante, socio o dipendente.

7. L'autorizzazione non è valida nei giorni festivi.

8. L'autorizzazione è rilasciata su cartoncino di colore giallo ocra

#### **Art. 13 ALBERGHI E ALTRE STRUTTURE RICETTIVE**

1. I clienti diretti agli alberghi e altre strutture ricettive situati all'interno della Z.T.L., muniti di prenotazione, potranno accedere a destinazione dove si doteranno di regolare autorizzazione di carico/scarico rilasciata dal Comando di Polizia Locale. alla direzione dell'albergo o altra struttura ricettiva.

Agli Alberghi saranno rilasciate n. 4 autorizzazioni con orario 00,00 alle 24.00, con esposizione disco orario '30 minuti, valido anche nei giorni festivi e n. 1 autorizzazione dalle ore 00,00 alle ore 24,00 senza limitazione di orario e valido anche nei giorni festivi, quest'ultima nominativa e rilasciata al titolare dell'esercizio.

2. Al fine di facilitare la permanenza e l'accesso dei turisti alle strutture ricettive del centro storico vengono istituiti n. 5 posti auto in via Delle Mura con permesso di sosta 0/24 valido anche nei giorni festivi, da rilasciare alle strutture ricettive del centro storico che ne facciano richiesta, a servizio esclusivo degli ospiti delle strutture. Le autorizzazioni per gli alloggiati, saranno rilasciati previo pagamento di € 250,00 annui per ogni singola autorizzazione da effettuarsi presso la tesoreria della società Urbino Servizi Spa.

3. L'autorizzazione cartacea di sosta è riservata esclusivamente ai veicoli dei clienti delle strutture alberghiere. Nel caso, di suo utilizzo da parte di qualsiasi altro soggetto, verrà applicata a carico del trasgressore la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 c. 23 più le eventuali violazioni previste dal Codice della Strada.

4. I titolari delle strutture dovranno dichiarare, con trasmissione tramite apposito portale web con accessi singoli riservati e gestiti dal Comando di Polizia Locale, l'elenco delle targhe, con a fianco il nominativo del cliente e il luogo di residenza, il giorno stesso, o se possibile anche prima, dell'arrivo del cliente, specificando la data di ingresso in Z.T.L.. In caso di problemi organizzativi, di errori di comunicazione o di rete, le comunicazioni potranno pervenire al massimo entro il decimo giorno successivo all'arrivo del cliente. Il Comando di Polizia Municipale, in qualsiasi momento, potrà effettuare controlli sulla regolarità dei dati forniti: il controllo avverrà tramite la verifica e successiva validazione delle targhe inserite dalle strutture. In ogni momento la Polizia Locale ha facoltà di rifiutare una o più targhe inserite dalle strutture nel caso di verifiche di non corrispondenza dei dati inseriti, oltre altri eventuali provvedimenti di competenza e di legge.

5. L'autorizzazione è rilasciata su cartoncino di colore giallo oro.

#### **Art. 14 – ACCESSO NOTTURNO ALLE FARMACIE DI TURNO**

La persona in possesso della ricetta urgente potrà accedere alla Z.T.L. per recarsi alla farmacia di turno nella fascia oraria dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del giorno successivo, e nei giorni di sabato e domenica con preventiva comunicazione del numero di targa del veicolo, il nominativo della persona alla guida e dell'intestatario della ricetta medica, da effettuare al numero telefonico (0722-378206) indicato nei pannelli segnaletici stradali collocati ai varchi.

Il Comando di Polizia Municipale potrà esercitare la verifica successiva presso la farmacia interessata.

#### **Art. 15 AGENTI DI COMMERCIO**

1. Possono chiedere l'autorizzazione per transitare e sostare all'interno della Z.T.L. con fascia oraria dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 nei luoghi di transito e sosta assegnati nel permesso avente validità annuale, previa presentazione certificazione di iscrizione alla camera di commercio, certificazione del legale rappresentante della ditta datrice di lavoro e quietanza di versamento di € 86 annui.

Per il primo rilascio la quota è calcolata in dodicesimi.

2. L'autorizzazione, non valida nei giorni festivi, è rilasciata su cartoncino di colore bianco.

#### **Art. 16 SERVIZIO STAMPA**

1. Un'autorizzazione viene rilasciata agli addetti in servizio stampa accreditati presso testata giornalistica o televisiva locali in forma continuativa. L'autorizzazione è strettamente personale.

2. L'autorizzazione ha validità dalle ore 0.00 alle ore 24.00 senza limitazione di orario, valida anche nei giorni festivi.

3. L'autorizzazione è rilasciata su cartoncino di colore viola.

#### **Art. 17 IMPRESE EDILI PER CANTIERI AUTORIZZATI**

1. Tale permesso viene rilasciato alle imprese edili, con cantieri autorizzati all'interno della Z.T.L., dalle ore 07.00 alle ore 19.00, rispettando le prescrizioni contenute nell'autorizzazione e senza arrecare intralcio alla circolazione, per i veicoli aventi massa complessiva inferiore ai 7,5 tonnellate intestati alla ditta appaltatrice. La sosta è

consentita solo negli spazi o stalli debitamente segnalati. E' consentito il rilascio di massimo 3 permessi.

Il permesso viene rilasciato dietro compilazione di regolare domanda con allegata certificazione che attesti l'apertura del cantiere, sarà valido per la durata dei lavori previsti dal permesso. Pagamento €. 6,00 per ogni mese.

2. Permesso valido anche nei giorni festivi.

3. L'autorizzazione è rilasciata, con durata massima di 12 mesi rinnovabile, su cartoncino di colore bianco

#### **Art. 18 MEDICI, GUARDIA MEDICA E FIGURE PROFESSIONALI SANITARIE E NON**

1. Ai medici di base abilitati ad effettuare visite domiciliari, potranno essere rilasciate autorizzazioni previa presentazione da parte dell'interessato di certificazione attestante lo stato di medico convenzionato con Azienda sanitaria con allegata dichiarazione che attesti la presenza di propri pazienti residenti all'interno della Z.T.L..

2. L'autorizzazione è valida per i soli giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 08.00 alle ore 12.00.

3. I medici che hanno l'ambulatorio all'interno della Z.T.L. potranno richiedere il rilascio di autorizzazione valida nei giorni e orari di funzionamento dello stesso senza limitazioni di orario.

Per coloro che svolgono la professione medica presso strutture ubicate all'esterno della suddetta zona, l'autorizzazione avrà limitazione di 60 minuti con esposizione del disco orario.

L'autorizzazione si intende concessa per la conduzione personale del veicolo.

4. La guardia medica su richiesta del titolare della struttura, potrà richiedere n. 3 autorizzazioni per transito e sosta con esposizione del disco orario 60 minuti all'interno della Zona Traffico Limitato. Tali permessi avranno validità tutti i giorni feriali dalle ore 20.00 alle ore 08.00 del giorno successivo, dalle ore 10.00 di sabato e prefestivi alle ore 08.00 del giorno feriale successivo, e dalle ore 00.00 alle ore 24.00 nei giorni festivi.

5. Ai medici e altre figure della professione sanitaria non appartenenti al servizio pubblico sanitario, non rientranti nelle tipologie di cui ai punti precedenti ma che effettuano visite e prestazioni domiciliari, previa presentazione di idoneo titolo abilitativo alla professione sanitaria ed eventuale documentazione che attesti l'effettivo svolgimento dell'attività, potrà essere rilasciata una autorizzazione avente validità massima biennale con orario dalle ore 08.00 alle ore 24.00 con obbligo di esposizione di disco orario e sosta consentita per 60 minuti. Tale autorizzazione avrà validità tutti i giorni in tutta la Z.T.L. Pagamento di € 56 annui.

6. L'autorizzazione è rilasciata su cartoncino di colore azzurro.

#### **Art. 19 TITOLARI DI ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI**

1. Ai titolari di altre attività professionali, per i quali è necessario l'iscrizione ad un albo o ad un ordine professionale, potrà essere rilasciata una autorizzazione all'ingresso esclusivamente da via Matteotti e sosta negli appositi spazi contrassegnati lungo via delle mura avente ed esclusivamente nei giorni feriali con orario dalle ore 08.00 alle ore 15.00 con obbligo di esposizione di disco orario e sosta consentita per 90 minuti. Tale autorizzazione avrà validità tutti i giorni feriali. Pagamento di € 56 annui.

2. L'autorizzazione è rilasciata su cartoncino di colore azzurro.

#### **Art. 20 ENTI, UFFICI E ISTITUTI DI CREDITO**

1. Una (1) autorizzazione, valida dal lunedì al sabato dalle ore 07.00 alle ore 20.00 e senza limitazione di orario, viene rilasciata a strutture pubbliche, Enti e Uffici situati nel territorio comunale, salvo quanto stabilito in casi particolari ed in relazione alle peculiarità dell'attività istituzionale. Ulteriori autorizzazioni, con la stessa validità dal lunedì al sabato dalle ore 7,00 alle ore 20,00, ma con sosta massima di 120 minuti potranno essere rilasciate in favore di coloro che hanno comunque ruoli di legale rappresentante o ricoprono ruoli di vertice della struttura del relativo Ente o Istituzione di appartenenza. L'autorizzazione è gratuita.

**2. Le aree per la sosta riservata ai veicoli autorizzati dei seguenti enti sono:**

- **Piazza Pascoli**
- **Piazza Rinascimento**
- **Via Matteotti**
- **Via Santa Chiara e Cortile ISIA**
- **Via San Girolamo**

Le autorizzazioni verranno rilasciate per il raggiungimento della sede dell'ente o ufficio in corrispondenza delle vie più vicine

3. Per i mezzi operativi intestati agli enti di interesse pubblico (Comuni, Province, Regioni, Stato, Arcidiocesi, Poste, Enel, Telecom, Ersu, Università ecc.), veicoli in servizio di Polizia, Vigili del Fuoco, di Pronto Soccorso o destinati all'espletamento di Pubblici Servizi, nettezza urbana, rimozione e traino dei veicoli, trasporti urbani, veicoli per il trasporto valori a servizio per Istituti di credito e Ufficio Postale ecc. potranno essere rilasciate autorizzazioni gratuite con orario dalle ore 00,00 alle ore 24,00, con limitazione di orario Max 120', o senza limitazione di orari e/o con validità nei soli giorni feriali e/o anche in quelli festivi, in relazione alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi erogati dall'ente stesso. Sull'automezzo, che dovrà essere facilmente ed immediatamente riconducibile all'Ente di interesse pubblico o di società gestore di servizi di interesse pubblico come sopra descritte, dovrà essere esposta l'autorizzazione con le modalità di cui al precedente articolo 1 comma 10.

4. A ciascun Istituto di credito sarà rilasciata una sola autorizzazione, con sede all'interno della Z.T.L. dalle ore 07.00 alle ore 20.00 senza limitazione di orario; gli Istituti con sede esterna alla Z.T.L. dalle ore 07.00 alle ore 20.00 con disco orario 60'. Tale autorizzazione, di validità dal lunedì al venerdì, ha un costo pari a € 56 annui.

5. Analoghe autorizzazioni gratuite, valide dalle ore 00.00 alle 24.00 e valido anche per i giorni festivi, potranno essere rilasciate al Sindaco, al Vice Sindaco, al presidente del Consiglio Comunale ed Assessori che ne facciano richiesta per i compiti a loro attribuiti, senza limitazioni di orario.

6. Per tutti i rappresentanti delle istituzioni che debbono partecipare a incontri o riunioni comunque denominate indette dal Comune sarà possibile regolarizzare l'accesso mediante comunicazione da parte della Segreteria del Sindaco dei partecipanti da effettuare entro il giorno successivo. Per problemi organizzativi o di rete devono essere inseriti nel sistema massimo entro 10 giorni. Il relativo permesso gratuito per la sosta dovrà essere esposto all'interno dell'autoveicolo.

7. L'autorizzazione è rilasciata su cartoncino di colore viola.

#### **Art. 21 MAGISTRATI / DIRIGENTI TRIBUNALE E PROCURA**

1. I Magistrati, il Dirigente della Procura della Repubblica e del Tribunale di Urbino sono autorizzati a transitare e sostare negli spazi ubicati in via Raffaello lato sinistro scendendo nel tratto da via Giro del Cassero a via T. Viti, e nell'intera Z.T.L.

2. L'autorizzazione è valida anche nei giorni festivi.

3. L'autorizzazione gratuita è rilasciata su cartoncino di colore rosso M/D

4. Oltre alle aree individuate all'interno della ZTL vengono istituite aree di sosta riservate esclusivamente a tali categorie nelle seguenti vie:  
Zona Zeta 1 Via Giro del Cassero nell'area antistante il Polo Scolastico ed in via Buoizzi negli spazi riservati.

#### **Art. 22 FORZE DI POLIZIA/ UFFICIALI GIUDIZIARI**

1. Il nucleo Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Urbino, previa richiesta della Procura, può ottenere l'autorizzazione per sostare negli appositi spazi ubicati in via Giro del Cassero, nel rispetto della segnaletica esistente.
2. Ai Corpi di Polizia del distretto di Urbino, d'intesa e previa richiesta dei rispettivi Comandi e per l'espletamento dei compiti istituzionali, da parte del personale dipendente, vengono rilasciati permessi per l'accesso e la sosta nella Zona a Traffico Limitato, nel rispetto della segnaletica esistente. Per i veicoli dell'amministrazione di appartenenza delle Forze di Polizia non vige limite numerico.
3. Gli Ufficiali Giudiziari sono autorizzati ad accedere e sostare all'interno della Zona a Traffico limitato e/o negli appositi spazi ad essi destinati, nel rispetto della segnaletica esistente.
- 4 L'autorizzazione gratuita, valida anche nei giorni festivi, è rilasciata su cartoncino di colore rosso F/P.

#### **Art. 23 ASSISTENZA ANZIANI**

1. Tale autorizzazione viene rilasciata, ai residenti del Comune di Urbino o dei Comuni confinanti, previa presentazione di certificato del medico curante dell'assistito, il quale attesti lo stato di necessità di assistenza e cure al domicilio.
2. Le autorizzazioni (massimo 2) potranno riportare 1 (una) sola targa, hanno validità dalle ore 00.00 alle ore 24.00, con obbligo di esposizione di disco orario e sosta consentita per 2 ore.
3. Permesso valido anche nei giorni festivi.
4. L'autorizzazione è rilasciata su cartoncino di colore bianco.

#### **Art. 24 MOTOCICLI E CICLOMOTORI A DUE RUOTE**

1. Tale autorizzazione potrà essere rilasciata previa domanda da compilare presso il Comando di P.M. e autocertificazione, con orario 00.00-24.00 alle seguenti categorie nel rispetto dei seguenti requisiti:
  - Ai residenti nel territorio del Comune di Urbino potranno essere rilasciate massimo n. 3 autorizzazioni per ogni nucleo familiare.
  - Per i residenti fuori dal territorio del Comune di Urbino, ma che esercitano una attività lavorativa all'interno della Z.T.L. potrà essere rilasciata nr. 1 autorizzazione.
2. Le autorizzazioni per i residenti fuori Comune avranno con transito in tutta la Zona a Traffico Limitato e sosta esclusivamente negli appositi spazi contrassegnati.
3. I residenti nel Comune di Urbino, proprietari di motocicli e ciclomotori, hanno titolo a richiedere le autorizzazioni sopra menzionate senza scadenza, finché persistono i requisiti menzionati nell'articolo 3 punto 4.  
Autorizzazione valida anche nei giorni festivi.
4. Ai residenti all'interno della Z.T.L. potranno essere rilasciate autorizzazione all'accesso per ciclomotori e motocicli con più di due ruote

#### **Art. 25 PROPRIETARI DI IMMOBILI IN Z.T.L. - PERMESSI TEMPORANEI DURATA MASSIMA 12 MESI**

1. Coloro che pur avendo residenza anagrafica al di fuori della Provincia di Pesaro e Urbino, ma che sono proprietari di immobili all'interno della Z.T.L., e che risultino, inoltre, intestatari delle utenze per la fornitura di gas, luce e acqua relative all'immobile di proprietà di cui trattasi, potranno usufruire di 1 (un) permesso periodico previa presentazione di domanda in carta libera con le stesse modalità di cui all'art. 4 comma 1°. Tale permesso potrà avere durata massima di 12 (dodici) mesi rinnovabile.
2. Coloro che, pur avendo residenza anagrafica in altri Comuni, che intendono recarsi, in particolari periodi dell'anno, (es. festività Natalizie e Pasquali) presso i genitori e qui temporaneamente dimorare, o per altri motivi da valutare caso per caso, potranno usufruire di permesso periodica. Per tali permessi si applica l'articolo 4 comma 5.
3. Permesso valido anche nei giorni festivi.
4. Il permesso è rilasciato su cartoncino di colore arancio

#### **Art. 26 PERMESSO PER ACCOMPAGNARE BAMBINI SCUOLE MATERNE E NIDO**

1. Tale permesso, avente validità per tutto il periodo scolastico e orario dalle ore 7.30 alle 9.30 e dalle 12.30 alle 15.30 con esposizione disco orario 30 minuti, consente l'accesso e la sosta nelle aree indicate nello specifico permesso, viene rilasciata ai genitori e esercenti la potestà che necessitano di accompagnare i bambini presso le scuole materne e nidi esistenti all'interno della Z.T.L.
2. A richiesta verrà rilasciata un secondo permesso. In ogni permesso potranno essere indicate max 2 targhe. Rilascio permesso, duplicato, cambio targa al costo di 6 euro.
3. Permesso valido solo nei giorni e negli orari scolastici.
4. Il permesso è rilasciato su cartoncino di colore bianco.

#### **Art. 27 PERMESSO PER ACCOMPAGNARE MINORI IN ETA' PRESCOLARE**

1. Tale permesso temporaneo viene rilasciata ai non residenti nella Z.T.L. e consente di raggiungere l'abitazione del nucleo familiare residente presso il quale il minore inferiore anni 5 (cinque) viene accompagnato per ragioni di assistenza.
2. La sosta è consentita dalle ore 07.00 alle ore 20.00 negli spazi con esposizione del disco orario 30 minuti. Rilascio permesso, duplicato, cambio targa al costo di 6 euro.
3. Permesso non valido nei giorni festivi.
4. Il permesso è rilasciato su cartoncino di colore bianco, validità massima 12 mesi.

#### **Art. 28 PRODUTTORI AGRICOLI E PARTECIPANTI MERCATINI PERIODICI.**

1. Tale permesso potrà essere rilasciato a coloro che esercitano la loro attività in Piazza San Francesco. Rilascio permesso, duplicato, cambio targa al costo di 6 euro.
2. I produttori agricoli potranno effettuare le operazioni di carico e scarico, con esposizione disco orario 30 minuti, dalle 6 alle 20, sempre con esposizione disco orario 30 minuti. La sosta è consentita in Via Delle Mura dalle ore 6 alle 13.30 e, per le altre attività, dalle 6.00 alle 20.00.
3. Il permesso di durata massima 12 mesi è rilasciato su cartoncino di colore arancione.

#### **Art. 29. PERMESSI PERIODICI DI CIRCOLAZIONE E SOSTA NELLA Z.T.L.**

1. Per soddisfare esigenze particolari e/o atipiche non previste negli articoli precedenti, il Comando di Polizia Locale, tramite autorizzazione del Sindaco o in ogni caso nel rispetto degli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, ha la facoltà di rilasciare permessi gratuiti a carattere periodico. Nel caso in cui i permessi rilasciati fossero a pagamento il rilascio avviene, sempre con preventiva autorizzazione del Sindaco, tramite la società Urbino servizi.

2. Tali permessi avranno validità per un periodo non superiore a mesi 12 e, con richiesta motivata, possono essere prorogate.

#### **Art. 30. MEZZI PIENO CARICO SUPERIORI A 75 Q.**

1. E' sempre vietato l'accesso, il transito, la fermata e la sosta nell'area Z.T.L., a tutti i veicoli di massa complessiva a pieno carico risultante dalla carta di circolazione, superiore alle 7,5 tonnellate, anche se viaggiano privi di carico.

2. Per comprovate esigenze di accesso è possibile derogare alle previsioni di cui al comma precedente richiedendo almeno 4 giorni prima parere del Settore LL.PP.. In seguito al rilascio del parere favorevole dovrà essere richiesto apposito permesso temporaneo. Nel caso di accessi periodici continuativi potrà essere rilasciata autorizzazione previo pagamento di € 56 annui.

#### **Art. 31. MODALITA' DI PAGAMENTO**

Le modalità per il pagamento degli oneri previsti per l'accesso e la sosta all'interno della ZTL come disciplinati dalla presente ordinanza sono da effettuarsi presso la Società Urbino Servizi Spa secondo le diverse modalità da essa stabilite.

#### **Art. 32 DURATA AUTORIZZAZIONI**

Tutte le autorizzazioni, eccetto quelle senza scadenza, da gennaio 2021 saranno rilasciate dal Comando P.L. nelle modalità previste dall'art.35. Lo stesso dicasi per le nuove autorizzazioni pluriennali al primo rilascio.

#### **Art. 33 SANZIONI**

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dal Dlgs. 285/1992 (Codice della Strada), salvo l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste espressamente e specificamente nei diversi articoli della presente ordinanza, applicando le disposizioni di cui alla L. 689/1981.

#### **Art. 34 DISPOSIZIONI PER LE AUTORIZZAZIONI SENZA SCADENZA**

Solo per quanto concerne le autorizzazioni già rilasciate, in vigore delle precedenti ordinanze, in corso di validità all'emissione della ordinanza sindacale n.35 del 2019, e che con la stessa ordinanza si sono trasformate in "autorizzazioni senza scadenza", dovranno essere sostituite con nuove autorizzazioni da richiedersi entro il 31 marzo dell'anno successivo alla scadenza originaria così come indicata nell'autorizzazione esistente, salvo proroghe. In caso di mancata sostituzione dell'autorizzazione entro il termine di cui sopra e la persistenza dei requisiti per l'ottenimento della nuova "autorizzazione senza scadenza" si applicherà inizialmente unicamente la sanzione prevista ai sensi dell'art. 1 comma 23 della presente ordinanza. Il perdurare della suddetta inadempienza darà luogo da parte del Comando di Polizia Locale alla cancellazione della targa/targhe dal sistema, previa comunicazione all'interessato, comportando la successiva applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada in caso di ingressi non autorizzati in Z.T.L..

#### **Art. 35 AUTORIZZAZIONI QUINQUENNALI**

1. Nella logica di semplificazione e riduzione degli adempimenti per l'utente finale, alla richiesta di rinnovo di tutte le autorizzazioni scadenti il 31 dicembre 2020 o scadenti il 31 dicembre degli anni successivi al 2020 verranno rilasciate autorizzazioni dal comando di Polizia Locale di Urbino con validità 5 anni sempre con scadenza 31 dicembre a prescindere dalla data di rilascio iniziale. A titolo esemplificativo le

autorizzazioni scadenti 31 dicembre 2020 e rinnovate nel 2021 avranno scadenza 31 dicembre 2025, le autorizzazioni con scadenza 31 dicembre 2021 al rinnovo avranno scadenza 31 dicembre 2026.

2. Il rinnovo avverrà nelle modalità già previste negli articoli precedenti nei primi tre mesi successivi alla scadenza (entro 31 marzo) salvo proroghe o deroghe.

3. Il mantenimento dell'autorizzazione presuppone il pagamento annuale della quota determinata per la categoria di rilascio prevista nei precedenti articoli. Il pagamento della quota avviene presso i locali di Urbino Servizi e dovrà avvenire entro il 31 marzo di ogni anno, salvo proroghe o deroghe. Il mancato pagamento della quota annuale nei termini determina la revoca dell'autorizzazione ed la conseguente cancellazione della targa dal sistema di videosorveglianza. La stessa procedura è valida per le autorizzazioni senza scadenza che prevedono il pagamento annuale.

4. L'eventuale sostituzione del veicolo autorizzato in maniera definitiva non comporta un nuovo pagamento, ma comunque l'autorizzazione precedente sarà sostituita con un nuovo titolo autorizzativo con i conseguenti bolli di stato necessari per il rilascio.

La sostituzione temporanea del veicolo per avarie, riparazioni, o altri motivi comporta il rilascio su richiesta dell'interessato di permesso temporaneo rilasciato da Urbino Servizi spa.

5. I titolari delle autorizzazioni non più valide sono tenuti a riconsegnarle o presso i locali di Urbino Servizi spa o presso il Comando di Polizia Locale entro i termini che verranno comunicati all'utente.

6. La mancata consegna del titolo non più valido entro i termini comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista ai sensi dell'art. 1 comma 23 della presente ordinanza.

## DEMANDA

Al Settore Polizia Municipale e agli altri organi di Polizia Stradale il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3 quarto comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241 è ammesso avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla di pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio al Tar di Ancona ovvero, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione dell'atto di che trattasi all'albo pretorio.

La presente ordinanza sostituisce tutte le disposizioni precedenti in contrasto con essa, in particolare revoca e sostituisce integralmente l'ordinanza sindacale n. 6 del 05.03.2013, la n. 19 del 19.06.2013, la n. 22 del 24.09.2015, la n. 2 del 19.02.2016, la n. 21 del 27.05.2017 e la n. 35 del 26.07.2019.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale sul sito internet dell'Ente e nei luoghi pubblici ritenuti necessari.

Dalla Residenza Municipale


Il Sindaco  
Maurizio Gambini



PUBBLICAZ. n. 19 del 7.1.2021

Si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune di Urbino dal 07/01/2021 al 22/01/2021

*Il/La responsabile per la pubblicazione*

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop at the top and a vertical stroke extending downwards.